



COMUNE DI ALLISTE
Provincia di Lecce

Piazza Terra 73040 | 0833.902711 www.comune.alliste.le.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 149

DEL 03/12/2020

OGGETTO: LEGGE N. 145/2018 ART. 1, COMMI 682 E 683 - D.L. N. 34/2020 CONV. NELLA LEGGE N. 77/2020 ART. 182, COMMA 2. PROROGA CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno **2020** il giorno **3** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17:00**, nella sala delle adunanze del Comune, convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 Rizzo Renato	Sindaco
2 Palese Patrizia	Assessore
3 Rega Maria Luce	Assessore
4 Scanderebech Donatuccio	Assessore
5 Causo Anna Lucia	Assessore

Presente	Assente
Sì	
Sì	
Sì	
	Sì
Sì	

Assume la presidenza il **IL SINDACO Sig. Geom. Renato RIZZO**

Partecipa **IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Loredana CAMPA**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 105, c. 2, lett. l) del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 e s.m.i., ha disposto il conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative *“al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia. Tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995”*;
- con Legge Regionale n. 17 del 04.10.2015, la Regione Puglia ha disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai comuni e, precisamente, ha disposto, all'art. 6 comma 3, il conferimento ai Comuni costieri dell'esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alla materia di Demanio Marittimo, già trasferite alla Regione ai sensi del D. Lgs. n.112/1998, fatte salve quelle espressamente individuate dal comma 1 dello stesso art. 6;
- pertanto, il Comune di Alliste, quale ente delegato ai sensi del citato art. 6 della L.R. 17/2015, è attualmente *“ente gestore”* del demanio marittimo ricadente nel proprio ambito territoriale, al quale compete il rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime;
- la quasi totalità delle concessioni demaniali marittime presenti sul territorio di Alliste risultano in scadenza per la data del 31.12.2020, in quanto a seguito dell'applicazione dell'art. 1, comma 18, decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25 e successivamente modificato dall'art. 34-duodecies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 (c.d. Decreto Sviluppo bis), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è stata disposta dapprima la proroga al 31 dicembre 2015 e poi al 31 dicembre 2020, *“nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi”*;
- ad oggi, sono pervenute al Comune di Alliste diverse istanze da parte dei titolari di concessione demaniale marittima finalizzate al rilascio del provvedimento di estensione *ex lege* della durata delle concessioni demaniali marittime vigenti, ai sensi dei vigenti commi 682, 683 e 684 dell'art. 1 della L. n. 142/2018.

Atteso che:

- con legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018, n. 145) si dava avvio ad un procedimento di generale ricognizione e di riassetto del sistema di gestione delle concessioni demaniali marittime sussistenti sul territorio nazionale;
- in tal senso l'art. 1, commi 675 e ss. della L. 145/2018 ha stabilito: *“Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [...] sono fissati i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime.”*;
- ai successivi commi la citata legge L. 145/2018 specifica altresì i concetti contenuti dell'adottando decreto e, precisamente, i criteri per strutturare *“la revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al codice della navigazione o a leggi speciali in materia”* (art. 1, comma 677 lett. c);
- la medesima legge di bilancio 2019 disciplina i nuovi termini di durata delle concessioni demaniali

ivi richiamate, nelle more di applicazione del decreto di cui all'art. 677, in ulteriori anni 15 decorrenti dalla entrata in vigore della predetta legge;

- in tal senso, il comma 682 dell'art. 1 della L. 145/2018 dispone testualmente che *“Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale”*;
- il successivo comma 683, dell'art. 1 della L. 145/2018, precisa la *ratio* e lo scopo della durata ulteriore delle concessioni demaniali stabilita dalla legge e, precisamente: *“Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici”*;
- infine il comma 684, dell'art. 1 della L. 145/2018, ha disposto che: *“Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge”* ;
- la norma procede, pertanto, alla rideterminazione dei termini di durata, per un periodo di ulteriori anni quindici dalla data di entrata in vigore della richiamata legge di Bilancio 2019 delle concessioni demaniali di cui ai commi 682, 683, 684 dell'art. 1 della L. 145/2018;
- in merito, la Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia ha emanato le seguenti direttive ai Comuni costieri:
 - con nota prot. AOO_108_25.02.2019 n. 4184, ha fornito indicazioni procedurali per l'applicazione delle disposizioni della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, commi 682, 683 e 684, relative all'estensione *ex lege* della durata delle concessioni demaniali marittime vigenti, specificando che *“dal combinato disposto dei commi 682 e 683 si evince il principio per cui la proroga riveste carattere generale, operando a favore sia delle imprese il cui titolo concessorio sia stato rilasciato anteriormente al 31/12/2009, sia delle concessioni rilasciate successivamente a tale data, sia, infine delle cosiddette concessioni “pendenti” alla data del 31/12/2009. Il comma 684 estende tale regime di proroga alle concessioni di aree di demanio marittimo rilasciate per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del D.L. 78/2015, convertito nella L. n. 125/2015 [...] trattandosi di mera estensione temporale, non occorre il rilascio di un nuovo titolo concessorio. In linea con le direttive già espresse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla scrivente struttura in occasione delle precedenti proroghe operate dal legislatore nazionale e fatta salva l'eventuale attività già posta in essere, si ritiene opportuno un provvedimento ricognitivo emesso dalle Amministrazioni comunali costituente un addendum all'atto concessorio e contenente i riferimenti della nuova scadenza del titolo [...]”*;
 - con nota prot. AOO_108_28.10.2019 n. 21804, ha sollecitato all'adempimento ed alla comunicazione della modalità applicative, chiarendo che l'estensione della durata delle concessioni demaniali esplica i suoi effetti *ex lege*, non residuando alcun potere discrezionale in

capo alle Amministrazione concedente, tenuta pertanto a procedere in ottemperanza della Legge, previo accertamento della volontà del concessionario;

- con nota prot. AOO_108_17.12.2019 n. 25951 – intervenuta a seguito delle note pronunce della Corte Costituzionale (C. cost. 180/2010), della Corte di Giustizia (decisione del 16.07.2016) e del Consiglio di Stato (sentenza VI n. 7874 del 18.11.2019), avverse ai principi di proroga automatica delle concessioni demaniali marittime – ha ribadito che l'estensione della durata delle concessioni demaniali esplica i suoi effetti *ex lege*, confermando pertanto l'orientamento già espresso e precisando che ad oggi le disposizioni di legge in oggetto non sono sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale o del diritto eurounitario.

Considerato che:

- la normativa in tema di concessioni demaniali ha subito nel corso degli anni rilevanti modifiche, dovute soprattutto all'esigenza di coordinamento della legislazione nazionale con la normativa comunitaria o euro-unionale;
- in particolare, la direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (detta "*direttiva servizi*" o *direttiva Bolkestein*), art. 12 paragrafi 1 e 2 relativa ai servizi del mercato interno, ha dichiarato non compatibili i provvedimenti di proroga automatica delle "*autorizzazioni*" demaniali marittime destinate all'esercizio delle attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra gli aspiranti, integrando peraltro siffatta normativa violazione dell'art. 49 del T.F.U.E.;
- l'art. 12 della predetta direttiva servizi trova applicazione in tutte le ipotesi in cui l'attività economica preveda l'utilizzo di risorse naturali scarse o comunque quantitativamente circoscritte o limitate e così dispone al comma 1: "*qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, una adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento*";
- già con l'entrata in vigore dell'art. 1 c. 18 del D.L. 194/2009, convertito con modificazioni con L. n. 25/2010, è stato abrogato l'art. 37 secondo comma del Codice della Navigazione che prevedeva il cd. diritto di insistenza del concessionario, disponendosi tuttavia una proroga delle concessioni in essere fino al 31 dicembre 2015, termine successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2020 per effetto della successiva Legge 228/2012;
- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 14.07.2016 (pronunciata nelle cause riunite C-458/14, Promoimpresa S.r.l. e C-67/15, Mario Melis e altri) ha espresso il principio secondo il quale le concessioni demaniali marittime non possono essere automaticamente rinnovate, ritenendo pertanto incompatibile la normativa nazionale con l'ordinamento dell'Unione Europea; tale sentenza della CGUE del 2016, in motivazione (punto 56) ha precisato sull'applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/1237 l'adozione di soluzioni fondate sulla tutela del "legittimo affidamento" dei concessionari che richiedono "una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare che il titolare dell'autorizzazione poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione e ha effettuato i relativi investimenti";
- in tale contesto normativo complesso e frammentario, la legge n. 160 del 7 agosto 2016, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2016, n. 113, ha previsto, all'art. 24, comma 3 - septies, che "*nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto – legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25*". Tanto per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza

soluzione di continuità»;

- sulla stessa linea della sentenza della CGUE del 2016, il Consiglio di Stato, con sentenza VI n. 7874 del 18 novembre 2019, ha sancito in via generale, l'illegittimità della normativa sulle proroghe *ex lege* di cui alla L. 145/2018 della scadenza delle concessioni demaniali, in quanto equivalenti ad un rinnovo automatico di per sé ostativo ad una procedura selettiva. La sentenza ha precisato, nella motivazione, che *“per completezza d'esame, ritiene di dovere dare conto della circostanza che la più volte citata sentenza della Corte di Giustizia UE, sebbene abbia dichiarato che le disposizioni nazionali che consentono la proroga generalizzata ed automatica delle concessioni demaniali fino al 31 dicembre 2020 contrastano con l'ordinamento comunitario [...], ha nel contempo però precisato che una proroga di una concessione demaniale è giustificata laddove sia finalizzata a tutelare la buona fede del concessionario, ovvero sia qualora questi abbia ottenuto una determinata concessione in un periodo in cui non era ancora stato dichiarato che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo avrebbero potuto essere soggetti a obblighi di trasparenza”* .;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. 34476 del 20.12.2019, ha inviato a tutte le Autorità Portuali italiane una Circolare in merito all'applicazione dell'art. 1, commi 682 e 683 della L. n. 145/2018, richiamando i principi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016 e della Sezione VI del Consiglio di Stato n. 7874/201, sopra menzionate, quale orientamento nello svolgimento dell'attività amministrativa di codeste Autorità portuali nell'attuazione della normativa in questione;
- tuttavia, in conseguenza della sopravvenienza dell'emergenza pandemica da Covid-19, il D.L. 19.05.2020 n. 34 cosiddetto Decreto Rilancio e relativa Legge di conversione n. 77 del 17.07.2020 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro, e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, all'articolo 182, co. 2, ha disposto quanto segue: *“Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.[...]”*;
- l'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le presenti disposizioni non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario;
- pertanto, a seguito della L. 145/2018 e delle successive sentenze sopra richiamate, avverse ai principi di proroga automatica delle concessioni demaniali marittime, la L. 77/2020 ha nuovamente statuito e confermato l'estensione per quindici anni della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, in assenza di procedure selettive pubbliche e, in forza del “divieto” introdotto con la norma suddetta, inoltre, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire i procedimenti amministrativi di riacquisizione e di riassegnazione in evidenza pubblica, dei beni del demanio marittimo, oggetto di concessione, paralizzando di fatto l'attività amministrativa dei Comuni;
- con le recenti sentenze n. 1321, n. 1322 del 27.11.2020, il Tar Lecce, dopo circostanziata disamina giurisprudenziale e copiosa argomentazione, sostiene che l'attività di disapplicazione della norma nazionale in discussione resterebbe riservata esclusivamente in capo al Giudice. *“ Anche l'ordinamento euro-unionale, proprio in vista dell'eventuale disapplicazione da parte del giudice della norma*

nazionale in conflitto con la norma comunitaria, attribuisce allo stesso il potere di sospensione del giudizio e di rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Giustizia. [...]”;

- *il Tar di Lecce, con le preannunciate sentenze, afferma altresì che “ [...] la norma nazionale, ancorché in conflitto con quella euro-unionale, risulti pertanto vincolante per la pubblica amministrazione e, nel caso in esame, per il dirigente comunale, che sarà tenuto ad osservare la norma di legge interna e ad adottare provvedimenti conformi e coerenti con la norma di legge nazionale. Occorre inoltre considerare che la disapplicazione della norma nazionale da parte del giudice si inserisce in un contesto coerente e tendenzialmente unitario, quale quello proprio del sistema di tutela giurisdizionale offerto dall’ordinamento, che [...] garantisce uniformità di applicazione della norma sul territorio nazionale, laddove la disapplicazione vincolata ed automatica disposta dalle singole pubbliche amministrazioni determinerebbe una situazione caotica ed eterogenea, nonché caratterizzata in ipotesi da disparità di trattamento tra gli operatori a seconda del comune di riferimento.”*

Rilevato pertanto che:

- alla luce dell'articolato, nonché mutevole quadro normativo e giurisprudenziale espresso in materia, sopra designato, il rapporto tra la normativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale si presenta complesso e frammentario;
- ad oggi, comunque, non risulta intervenuta alcuna nuova normativa di revisione e riordino del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi - volta a garantire compatibilità tra la norma nazionale con l’ordinamento unionale - nonché alcun nuovo chiarimento e/o indicazione in ordine alle procedure da porre in atto alla scadenza del 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui all’art. 1 commi 682 e 683 della Legge n. 145/2018;
- in questo quadro normativo articolato e mutevole, le richiamate disposizioni normative (L. n. 145/2018, L. 77/2020) di rango statale in materia di durata delle concessioni demaniali marittime, sono ad oggi, di fatto, pienamente valide ed efficaci, dato atto dell’assenza di giudizi di legittimità costituzionale pendenti con riferimento alle predette leggi;
- difatti, non è stato ancora adottato il decreto previsto dalla legge 145/2018, la cui scadenza - non rispettata - era prevista entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, al fine di riordinare la gestione delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo con cui sarebbero dovuti essere stabiliti i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime e, in particolare, i metodi, gli indirizzi generali e i criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
- il Comune - ente gestore del demanio marittimo - può svolgere soltanto un’attività di completamento esecutivo, tesa a verificare l’esistenza delle condizioni oggettive e soggettive per il mantenimento della concessione demaniale;
- tuttavia, la Regione Puglia, in virtù della propria titolarità delle funzioni in materia di demanio marittimo, non ha fornito ai Comuni costieri al momento ulteriori o diverse indicazioni in merito alla diretta applicazione della L. 145/2018 rispetto a quanto già comunicato con le note prot. AOO_108_25.02.2019 n. 4184, prot. AOO_108_28.10.2019 n. 21804 e prot. AOO_108_17.12.2019 n. 25951 - disposizioni chiaramente successive rispetto all’art. 12 della direttiva Bolkestein - confermando così che la rideterminazione della durata delle concessioni demaniali marittime discende direttamente dalla legge statale.

Ritenuto necessario:

- adottare un indirizzo che, nelle more del procedimento di revisione e riordino del quadro normativo in materia di demanio marittimo, dispensi il comune dall’esposizione a possibili contenziosi da parte dei concessionari demaniali e/o da eventuali provvedimenti giurisdizionali pregiudizievoli;
- pertanto, fornire specifico atto di indirizzo all’Ufficio Demanio Marittimo di questo Comune affinché

possa predisporre gli atti necessari al rilascio della proroga delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 1, commi 682, 683 e 684, della L. n. 145/2018, previa presentazione di apposita istanza da parte dei concessionari (considerando comunque valide le istanze ad oggi già pervenute) e verifica della sussistenza delle condizioni di legge, oggettive e soggettive, per il mantenimento della concessioni demaniali;

- alla luce delle succitate note regionali, in linea con le direttive già espresse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in occasione delle precedenti proroghe operate dal legislatore nazionale - ed in assenza ad oggi di altre direttive in merito al rilascio - procedere all'emissione di un provvedimento ricognitivo dell'estensione della durata della concessione demaniale, costituente un *addendum* all'atto concessorio e contenente i riferimenti della nuova scadenza del titolo;
- riportare specifica precisazione nel suindicato atto ricognitivo - sottoscritta per presa d'atto da parte dei concessionari - che il provvedimento di proroga sarà rilasciato fatto salvo il potere di revoca/decadenza ai sensi del Codice della Navigazione, nonché per possibili variazioni del rapporto concessorio in dipendenza di nuovi interventi normativi, nazionali e comunitari, e pertanto precisare l'efficacia dello stesso atto ricognitivo in ragione della vigente Legge n. 145/2018 e comunque fino ad eventuali sopraggiunte disposizioni in materia, esonerando l'Ente da ogni qualsiasi responsabilità connessa ad eventuali successive modifiche del quadro normativo in materia.

Atteso che, alla luce di quanto sopra richiamato, l'indirizzo così formulato può trovare, allo stato, presupposto e giustificazione, per il seguente ordine di ragioni:

- necessità che sia adottata dal legislatore una riforma organica della materia e siano dettati criteri univoci e predeterminati - uniformi su tutto il territorio nazionale - per le procedure di affidamento delle concessioni demaniali, dato atto che, ad oggi di fatto, tali criteri sono totalmente assenti nell'attuale normativa vigente;
- necessità di salvaguardia dell'interesse pubblico sul bene demaniale, in coerenza con i principi su espressi anche in considerazione della misura di precauzione individuata nella precisazione, sottoscritta per presa d'atto da parte dei concessionari, delle possibili variazioni del rapporto concessorio in dipendenza di nuovi interventi normativi, che chiarisce la durata della concessione di cui alle norme citate e, pertanto, l'efficacia dello stesso atto ricognitivo in ragione della vigente Legge n. 145/2018 condizionata a sopravvenute disposizioni in materia;
- necessità di garantire la tutela, la valorizzazione, la promozione e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali e strategiche del paese, nonché luoghi di attrazione turistica e simboli di immagine del paese;
- necessità di garantire continuità alle imprese operanti nel settore turistico-ricreativo di Alliste, sostenendone la stabilità imprenditoriale e la possibilità di consentire ai concessionari di completare l'ammortamento degli eventuali investimenti effettuati e/o programmati, anche alla luce della grave crisi economica derivata nel settore dall'emergenza da Covid-19 e, in particolare, contenere i danni, diretti e indiretti, causati dalla stessa;
- necessità di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori e di rilanciare il settore turistico (art. 182, comma 2, decreto legge n. 34/2020, come modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 77/2020).

Visto il TUEL(D.Lgs. n. 267/2000).

Visto il Codice della navigazione e relativo Regolamento d'esecuzione.

Vista la L.R. n. 17/2015.

Vista la Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii.

Visto il D.L. n. 34/20 convertito nella legge n. 77/20, art. 182, comma 2.

Visto il vigente Statuto comunale.

Visti gli atti citati in narrativa.

CON VOTI favorevoli unanimi, resi ed espressi nei modi di legge, anche in ordine all'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERA

1. **di dare atto** di tutto quanto sopra esposto, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di impartire atto di indirizzo** al Responsabile del Settore III - Ufficio Demanio Marittimo per formalizzare con apposito atto ricognitivo, costituente un *addendum* all'atto concessorio già in essere, la proroga delle concessioni demaniali marittime vigenti fino alla data del 31 dicembre 2033, in attuazione dell'art. 1 commi 682, 683 e 684 della Legge n. 145/2018 (Legge Finanziaria 2019) e dell'art. 182, comma 2, D.L. n. 34/2020 convertito nella legge n. 77 del 17.07.2020, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla stessa legge di riferimento e delle indicazioni operative impartite dalla Regione Puglia, previa presentazione di apposita istanza da parte dei concessionari - considerando tuttavia valide le istanze già pervenute - e dell'attività istruttoria del competente Ufficio;
3. **di dare atto che** il regime di proroga delle concessioni demaniali introdotto con la citata Legge Finanziaria 2019, nelle more della formalizzazione dei singoli provvedimenti e fatti salvi gli esiti dell'attività istruttoria del competente Ufficio, ha validità a decorrere dalla data di scadenza dell'atto concessorio, senza soluzione di continuità, e fino al 31 dicembre 2033;
4. **di introdurre** nell'atto ricognitivo della estensione della durata della concessione demaniale, specifica precisazione - sottoscritta per presa d'atto da parte dei concessionari - che il provvedimento di proroga sarà rilasciato fatto salvo il potere di revoca/decadenza ai sensi del Codice della Navigazione, nonché per possibili variazioni del rapporto concessorio in dipendenza di nuovi interventi normativi, nazionali e comunitari, e pertanto precisare l'efficacia dello stesso atto ricognitivo in ragione della vigente Legge n. 145/2018 e comunque fino ad eventuali sopraggiunte disposizioni in materia, esonerando l'Ente da ogni qualsiasi responsabilità connessa ad eventuali successive modifiche del quadro normativo in materia;
5. **di dare atto che** la Legge n. 145/2018 procede alla rideterminazione dei termini di durata, per un periodo di ulteriori anni quindici dalla data di entrata in vigore della richiamata legge di Bilancio delle concessioni demaniali:
 - già adottate ai sensi dell'art. 01, comma 1 del D.L. 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della richiamata Legge n. 145/2018 (art. 1 comma 682);
 - adottate ai sensi dell'art. 01, comma 1, del D.L. 400/1993 e vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, *convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (art. 1 comma 683);*
 - delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
6. **di rendere noto**, al fine di garantire la trasparenza dell'attività amministrative, l'avvio del procedimento di estensione della validità della concessione mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale del Comune di Alliste, per la durata di giorni 15;
7. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 149 DEL 03/12/2020

Deliberazione avente per oggetto:

LEGGE N. 145/2018 ART. 1, COMMI 682 E 683 - D.L. N. 34/2020 CONV. NELLA LEGGE N. 77/2020 ART. 182, COMMA 2. PROROGA CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME. ATTO DI INDIRIZZO.

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE 3: URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA ED ECONOMICA POPOLARE - SUAP - DEMANIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Alliste, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ing. Elisa Anna Sicuro

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to GEOM. RENATO RIZZO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Loredana CAMPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale On line per quindici giorni consecutivi dal 08/01/2021 al 23/01/2021.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Loredana CAMPA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva per:

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art.134 c. 3 T.U. 267/2000)

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 c. 4 T. U. 267/2000)

Alliste, li 03/12/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.toDott.ssa Loredana CAMPA

Per copia conforme all'originale
Alliste, li
IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA LOREDANA CAMPA